

Deliberazione 4 agosto 2008 – VIS 88/08

Avvio di istruttorie formali per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di vendita del gas naturale per violazione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di cui alle deliberazioni 28 dicembre 2000, n. 237/00 e 29 luglio 2004, n. 138/04

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07.

Considerato che:

- il comma 17.2 della deliberazione n. 237/00 ha previsto che qualora il gas fornito al cliente sia misurato in media pressione o in bassa pressione, con l'installazione presso il cliente di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, i clienti possono richiedere che il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato;
- il comunicato dell'Autorità dell'ottobre 2001 ha chiarito che *“nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle in bassa pressione caratterizzate dalla presenza di misuratori non inferiori alla classe G40, qualora il cliente finale non eserciti la facoltà di richiedere l'installazione di un correttore di misura omologato, così come previsto dall'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'impresa utilizza (...) un coefficiente di correzione della misura da concordare con il cliente finale”*;
- il successivo comunicato dell'Autorità del 13 aprile 2004 ha ribadito che *“nel caso non venga esercitata la facoltà prevista dall'art. 17, comma 2 della deliberazione n. 237/00, riguardante l'installazione di un correttore di misura omologato, gli eventuali coefficienti correttivi della misura devono essere concordati dal distributore con gli utenti della rete e applicabili contemporaneamente agli stessi, senza creare discriminazioni di trattamento. Per la definizione del coefficiente di correzione della misura può essere utilizzata la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00, utilizzando come valore di pressione relativa di misura convenzionale (prc) il valore di pressione concordato tra le parti. Si ribadisce il carattere vincolante delle definizioni sopraccitate”*;
- per quanto riguarda l'attività di vendita del gas naturale, con deliberazione n. 207/02 l'Autorità:
 - da un lato, ha previsto che ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, le imprese di vendita continuassero ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite ai sensi della deliberazione n. 237/00, sino all'esercizio da parte dei predetti clienti del diritto di scegliere il proprio fornitore connesso con la qualifica di cliente idoneo (comma 1.1 e 1.2);
 - dall'altro lato, ha imposto alle imprese di vendita di offrire ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, condizioni definite ai sensi della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3);
- l'art. 19, comma 1, della deliberazione n. 138/04, come successivamente integrata e modificata, stabilisce che i dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore, sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione;
- il capitolo 11 del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato dall'Autorità con deliberazione n. 108/06, prevede che *“per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40, in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente di correzione dei volumi, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verrà utilizzata la*

metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237)” (paragrafo 11.3.1);

- l’art. 13, comma 6, della deliberazione n. 138/04, così come modificato dalla deliberazione n. 108/06, impone al distributore di comunicare all’utente della rete di distribuzione, e quindi al venditore, entro trenta giorni dalla data di attivazione della fornitura, tra gli altri dati tecnici, “l’eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi”, coefficiente che il venditore deve applicare nel determinare le condizioni economiche di fornitura ai clienti finali;
- l’art. 14, comma 10, della deliberazione n. 138/04, così come modificato dalla deliberazione n. 108/06, impone che il distributore, entro trenta giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura, comunichi o confermi all’utente subentrante, e quindi al nuovo venditore, tra gli altri dati tecnici e contrattuali, anche “l’eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi” che dovrà essere applicato nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali;
- l’articolo 18, comma 8, della deliberazione n. 138/04, così come modificato dalla deliberazione n. 108/06, stabilisce che in relazione alla verifica del massimo prelievo orario, in assenza di apparecchiature elettroniche per la rilevazione dei valori di prelievo orario e per punti di riconsegna non dotati di correttore di volume, tali valori sono determinati utilizzando “il valore del coefficiente K di correzione dei volumi” associato al punto di riconsegna, ove applicato, o il valore del coefficiente M della località, negli altri casi, in coerenza con i criteri della deliberazione n. 237/00;
- con la deliberazione n. 124/07 l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva avente ad oggetto, tra l’altro, l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e vendita del gas naturale del coefficiente di correzione dei volumi e detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07;
- l’istruttoria conoscitiva era finalizzata all’acquisizione di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell’Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
- dall’esame degli elementi acquisiti è emerso che alcune imprese di vendita del gas naturale hanno comunicato di applicare ai volumi forniti ad alcuni clienti finali, coefficienti di correzione dei volumi superiori ai valori comunicati dalle imprese di distribuzione per i medesimi punti di riconsegna;
- al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti mediante la predetta indagine conoscitiva, in particolare con riguardo all’applicazione del coefficiente di correzione dei volumi, con delibera n. 302/07 l’Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti, tra l’altro, di n. 27 (ventisette) imprese di vendita del gas naturale;
- dall’esame della documentazione e delle informazioni acquisite attraverso la suddetta attività ispettiva, svolta in collaborazione con i militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel periodo 22 gennaio 2008- 25 giugno 2008, è emerso che le imprese di vendita del gas naturale, elencate nell’Allegato A al presente provvedimento (si segnala al riguardo che Napoletanagas Clienti S.p.A. è stata fusa per incorporazione in ENI S.p.A.), hanno dichiarato di applicare al 31

- dicembre 2006, per i punti di riconsegna indicati nell'Allegato A1, coefficienti di correzione dei volumi (K) maggiori di quelli comunicati dal distributore;
- le imprese Metamer S.r.l. e Dalmine Energie S.p.A., indicate nel predetto Allegato A, hanno comunicato all'Autorità - rispettivamente nel corso della verifica ispettiva effettuata nei giorni 29 e 30 maggio 2008 e nella documentazione integrativa prodotta in data 30 maggio 2008 (prot. gen. n. 0016174) e in data 25 luglio 2008 (prot. Autorità 22870 del 30 luglio 2008) di avere provveduto a correggere il coefficiente di correzione dei volumi applicato nei punti di riconsegna in questione e ad effettuare i conseguenti rimborsi ai clienti finali, dando di ciò prova documentale;
 - per le altre imprese di vendita del gas naturale di cui all'Allegato A al presente provvedimento, ENI S.p.A. (anche con riferimento alla società incorporata) e Toscana Energia Clienti S.p.A., dagli elementi in possesso dell'Autorità non risulta che la condotta illecita contestata sia cessata, né che le predette imprese vi abbiano posto rimedio provvedendo ai relativi conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali alla corretta applicazione del coefficiente di correzione dei volumi (K), nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato;
 - l'attualità della violazione e la rilevanza dell'interesse tutelato impongono di adottare, nei confronti delle imprese di cui al precedente alinea, un ordine di cessazione della condotta lesiva ancora in essere;
 - al fine di accertare la durata dell'illecito, è necessario chiedere alle imprese riportate nell'Allegato A, di comunicare il valore del coefficiente di correzione dei volumi applicato nei punti di riconsegna di cui all'Allegato A1, a partire dall'anno della sua prima applicazione

DELIBERA

1. sono avviate n. 4 istruttorie formali nei confronti delle imprese elencate nell'Allegato A per:
 - a) l'accertamento della violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02 (art. 1, commi 1, 2 e 3), n. 138/03, n. 138/04 e n. 108/06, e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
 - b) l'adozione di provvedimenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, volti ad ordinare alle imprese di cui all'Allegato A per le quali la violazione risulti ancora in atto l'applicazione nei punti di riconsegna di cui all'Allegato A1, del coefficiente di correzione dei volumi (K) definito dal distributore e di procedere ai conseguenti conguagli a favore dei clienti finali;
2. nelle more dei procedimenti avviati con la presente deliberazione le imprese di cui all'Allegato A per le quali la violazione risulta ancora in atto, sono tenute ad applicare, sin dalla prima fattura utile e per i punti di riconsegna di cui all'Allegato A1 il coefficiente di correzione dei volumi (K) comunicato dal distributore, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento e prevedendo che tale adempimento costituirà elemento di valutazione ai fini dell'adozione del

- provvedimento di cui al punto 2) della precedente lettera a), nonché ai fini della quantificazione delle sanzioni;
3. ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n. 481/95, si ordina alle imprese riportate nel richiamato Allegato A, limitatamente ai punti di riconsegna di cui all'Allegato AI, di comunicare entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, i valori del coefficiente K effettivamente applicati a partire dall'anno di sua prima applicazione, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario notificato unitamente alle presente deliberazione e trasmesso per posta elettronica, nonché invio della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta;
 4. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, col supporto della Direzione Mercati, della Direzione Tariffe e della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio;
 5. il termine di durata dell'istruttoria e di centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
 6. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria;
 7. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Legislativo e Legale;
 8. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
 9. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 244/01;
 10. il presente provvedimento sarà comunicato alle imprese di cui all'Allegato A e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis